

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno

Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone

Approvato dal Consiglio Comunale

nella seduta del 03/06/2015 con deliberazione n. 73

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Funzionario Responsabile
- Art. 3 Concessioni
- Art. 4 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Art. 5 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione
- Art. 10 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
- Art. 13 Decadenza dalla concessione
- Art. 14 Subentro nella concessione
- Art. 15 Rinnovo della concessione
- Art. 16 Anagrafe delle concessioni
- Art. 17 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 18 Oggetto del canone
- Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 20 Durata delle occupazioni
- Art. 21 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 22 Determinazione del canone
- Art. 23 Tariffa base
- Art. 24 Modificazione delle tariffe
- Art. 25 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 26 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 27 Sanzioni
- Art. 28 Rimozione d'ufficio
- Art. 29 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30 Disciplina transitoria
- Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento

Allegato A) – Coefficienti per la determinazione del canone

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità per il rilascio di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e disciplina l'applicazione del relativo canone.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) La misura base di tariffa;
- C) Tipologie di occupazione in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- D) Criteri di determinazione del canone;
- E) Modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) Penali;
- G) Disciplina transitoria.

Art. 2

Funzionario responsabile

Il Funzionario responsabile dell'attività gestionale del Canone, ivi compresa quella concernente il rilascio, diniego, rinnovo e revoca degli atti di concessione, nel rispetto del Regolamento di Organizzazione, verrà stabilito con atto del Dirigente del Settore competente anche distintamente per le varie categorie di occupazione. Egli provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Concessioni

- 1. Sono soggette a concessione le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che comportino o meno la costruzione di manufatti.
- 2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 4

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

- 1. Il rilascio del provvedimento di concessione costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, all'iter ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
- 2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia, coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e DPR 28/12/2000, n. 445.
- 3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate per occupazioni d'urgenza come previsto dal successivo art. 17.

Art. 5

Attivazione del procedimento amministrativo

- 1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda, redatta in carta legale diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- 2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o partita IVA:
 - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- 3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del DPR 445/2000.
- 4. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni richiesti, non potrà essere accolta la nuova istanza sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

- 1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 90 dalla data di presentazione della domanda.
- 3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, fax o sistema telematico il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa.

Art. 7

Istruttoria

- 1. Ricevuta la domanda, il Servizio competente provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il responsabile formula all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita integrazione.
- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima nota di richiesta.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e

comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 8

Conclusione del procedimento

- 1. Il responsabile del procedimento, terminato l'iter istruttorio della domanda, rimette gli atti al Dirigente, per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di diniego della stessa.
- 2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento di cui all'art. 10, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9

Rilascio della concessione

- 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei sequenti oneri:
- marca da bollo se dovuta
- spese di sopralluogo, se dovute
- eventuale deposito cauzionale
- 2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione a garanzia degli adempimenti previsti nell'atto di concessione ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di svincolo presentata dal soggetto interessato e verifica da parte dello stesso ufficio.

Art. 10

Contenuto del provvedimento di concessione

- 1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- la misura esatta, espressa in metri quadrati o in metri lineari, dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 11

Principali obblighi del concessionario

- 1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso e comunque:
- a) Di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

- b) Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- c) Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Revoca e modifica della concessione Rinuncia

- 1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 2. La revoca della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In mancanza della rimozione, il responsabile dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 9, comma 2.

Art. 13

Decadenza dalla concessione

- 1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento e, comunque, oltre i termini indicati dall'art. 29, comma 2.

Art. 14

Subentro nella concessione

- 1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Rinnovo della concessione

- 1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 6 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. L'Amministrazione, sempre che non si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti. In ogni modo non è possibile concedere più di due proroghe.
- 3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
- 4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 16

Anagrafe delle concessioni

L'Ufficio competente, così individuato all'art. 2 provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Dovrà inoltre essere provveduto a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di giustificata urgenza, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata anche prima del rilascio di autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della penalità prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

Oggetto del canone ed esenzioni

- 1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Si considerano comunali, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato, come definito dall'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992.
- 2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
- 3. Fermo restando l'obbligo della richiesta di autorizzazione, il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l'esercizio del loro culto; da soggetti che promuovono manifestazioni o iniziative politiche, escluso l'esercizio di attività commerciali; da enti pubblici e privati diversi dalle società e da Associazioni iscritte all'Albo comunale, quando le finalità siano di assistenza, previdenza, sanità, educazione, sport dilettantistico, cultura, ricerca scientifica.
- b) occupazione effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 purché abbiano fatto al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere
- d) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- e) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere, lavori o servizi appaltati o, comunque, commissionati dal Comune;

- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap e le occupazioni con manufatti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni ed addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- I) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi o pareti se di durata inferiore a tre ore ;
- m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione verde effettuate con mezzi meccanici ed operativi di durata inferiore a tre ore;.
- n) occupazioni effettuate con fioriere, nel rispetto del vigente Regolamento Urbanistico;
- o) le occupazioni con impianti pubblicitari per i quali viene assolta l'imposta di pubblicità;
- p) occupazioni per commercio itinerante ambulante per soste fino a 60 minuti;
- q) occupazioni effettuate da Associazioni Pro-Loco in occasione di iniziative senza attività commerciali, ristorazione o mercatini di oggettistica in genere.
- r) le occupazioni su aree private, sulle quali sia costituita la servitù di pubblico passaggio, se l'occupante è il soggetto proprietario dell'area ed il periodo dell'occupazione non è superiore a 14 giorni nell'anno, anche se non continuativi.
- s) occupazioni effettuate da enti pubblici il cui intervento è finalizzato alla salvaguardia del territorio.

Soggetti tenuti al pagamento del canone

- 1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
- 2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 20 Durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
- 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate a frazione trimestrale.
- 3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno e quelle non aventi carattere stabile e comunque non caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.
- 4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
- 5. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante strutture, i tempi impegnati nelle operazioni di smontaggio e montaggio NON sono computati ai fini del conteggio del canone a condizione che siano effettuate nei tempi strettamente necessari.

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 (tre) categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche individuate con deliberazione consiliare n. 203 dell'1.7.1977 e/o successive modificazioni e cioè:

1^ CATEGORIA: centro abitato 2^ CATEGORIA: zone limitrofe 3^ CATEGORIA: zona periferica

Art. 22

Determinazione del canone

L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla effettiva occupazione con strutture e manufatti in genere, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 23.

Art. 23

Tariffa base

- 1. La tariffa base generale è deliberata ogni anno dall'organo competente, entro la data di approvazione del bilancio e, qualora non venga modificata entro tale termine, si intende prorogata di anno in anno;
- 2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella A, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al

rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

- 3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.
- 4. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1000 mq la misura eccedente è calcolata in misura del 10%.

Art. 24

Modificazione delle tariffe

- 1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dall'organo competente, entro il termine di approvazione del bilancio e si applicano a partire dall'anno di riferimento del bilancio di previsione.
- 2. In mancanza di modificazioni continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 25

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Sono considerati passi carrabili "virtuali" (cosiddetti a raso) quegli accessi carrabili posti a filo con il manto stradale.

L'Amministrazione su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili a raso, può concedere, tenuto conto delle esigenze di viabilità, il divieto di sosta indiscriminato sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del concessionario dell'accesso.

In tali casi si dà luogo comunque all'applicazione del canone in base alla superficie del passo carrabile risultante dal relativo atto di concessione e determinata moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso per la profondità di 1 metro convenzionale.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla TOSAP.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti , sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici sovrastanti il suolo con tende, cartelloni, insegne od altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è determinata dalla proiezioni ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

3) Occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per € 0,65, con il minimo di € 516,46.

L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Dirigente preposto al Settore così come individuato all'art. 2 provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

4) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

5) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività di mercato, disciplinate in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e relativo regolamento di esecuzione.

6) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine

montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 4.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 26

Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno;
- 2. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, quando trattasi di concessioni successive al 30 aprile, il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione;
- 3. Il versamento si effettua mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- mediante sistema bancario o internet;
- 4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 3, al momento del rilascio dell'atto di concessione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- 5. Per importi superiori a € 400,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 3, in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza, per l'occupazione permanente nei mesi di aprile e ottobre dell'anno di riferimento e, per l'occupazione temporanea, la prima al momento del rilascio della concessione, la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione così come indicato nell'atto concessorio.
- 6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a quarantanove centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è superiore. Non si dà luogo al pagamento qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 5.00.

Art. 27 Sanzioni

- 1. Per violazione delle norme concernenti l'occupazione (senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto di quanto imposto nell'atto di rilascio o di altri obblighi nei confronti del concessionario) si applica una penalità pecuniaria di importo pari al 100 per cento del canone.
- 2. Per l'omesso il parziale o tardivo pagamento si applica una penalità del 30 per cento del canone;
- 3. La penale è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene effettuato nel termine di trenta giorni dalla sua scadenza o ad un quinto se la regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, semprechè la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati ispezioni o controlli di accertamento. Il pagamento della penalità ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza.
- Nel caso in cui la violazione sia già contestata ma il tardivo pagamento è contenuto nel termine di 30 giorni dopo la scadenza, la penalità si riduce al 10%.
- 4. La penalità stabilita nel comma 1, è ridotta ad un 1/4 nel caso di regolarizzazione e attivazione da parte dell'interessato delle procedure stabilite dal presente regolamento e successivo versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'infrazione;
- 5. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

6. Interessi ritardato pagamento: interessi legali come definiti dall'art. 1284 del Codice civile con maturazione giorno per giorno.

Art. 28

Rimozione d'ufficio

- 1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
- 2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

Art. 29

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

- 1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione; provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
- 2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 gg.
- 3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
- 4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
- 5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante affidamento al Concessionario della Riscossione ai sensi del DPR 29/09/73, n. 602, così come modificato dal D. Lqs 46 dell'1.7.1999.
- 6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 7. Non si da luogo a pagamenti e a rimborsi per somme pari o inferiori a quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate.

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1º gennaio 2007.

Allegato A COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1)	Categorie di importanza delle strade, aree e spazi
	a) I^ categoria: centro abitato
2)	Valore economico della disponibilità dell'area a) Aree di parcheggio limitate ad ore
3)	Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione a) Occupazione. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi
4)	Natura dell'attività a) Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi, pubblici esercizi

f)	Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g)	Altri usi	1,00